



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 12/08/2020 Protocollo N° 0320869 Class: G.920.01.1 Fasc.

Allegati N° 1 per tot.pag. 2

Oggetto: destinazione all'autoconsumo delle carcasse dei cinghiali abbattuti. Risposta a quesito.
PEC

Ai Signori Direttori del:

- Servizio igiene alimenti di origine animale delle aziende ULSS del Veneto

E p.c. Direzione Agroambiente,
Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico Venatoria
c.a. Direttore Unità Organizzativa Caccia Pesca e FEAMP

Ai Signori Direttori del:

- Servizio Igiene delle produzioni zootecniche e degli allevamenti
- Servizio sanità animale delle aziende ULSS del Veneto

LORO SEDI

In relazione alla nota di pari oggetto pervenuta dall'AULSS 2 Marca Trevigiana, che ad ogni buon conto si allega alla presente, salvo diverse indicazioni da parte della U.O. Caccia Pesca e FEAMP che legge p.c. si rappresenta quanto segue.

La diversa destinazione delle carni degli animali abbattuti in attività di controllo (L. 157/92 art. 19 e Lr 50/1993 art. 17) rispetto agli animali oggetto di prelievo venatorio è prevista nella DGR 2305/2009 controlli sanitari per le carni di selvaggina abbattuta in applicazione dell'Accordo CSR relativo alle linee guida applicative del regolamento (CE) n. 853/2004. Trattasi di provvedimenti adottati in un periodo in cui la distribuzione e la densità delle popolazioni di selvaggina selvatica erano molto diverse da quelle attuali, peraltro ben rappresentate nella nota allegata.

A supporto di quanto affermato, si informa che nel testo delle "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica" presentato dal Ministero della salute al coordinamento tecnico interregionale Area prevenzione e sanità pubblica in data 21 marzo 2019, che ha ricevuto il parere favorevole e sta completando l'iter per l'approvazione in CSR, si prevede che "la selvaggina selvatica abbattuta e/o le carni possono essere destinate all'autoconsumo da parte del cacciatore o dell'assegnatario del capo abbattuto in un Piano di controllo ...", equiparando di fatto le due modalità di abbattimento ai fini dell'autoconsumo da parte del cacciatore/assegnatario del capo.

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



Inoltre, dalla verifica effettuata sui recenti regolamenti europei che disciplinano i controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare, e in particolare all'articolo 28 del regolamento UE 2019/627, si rileva che tra i compiti del veterinario ufficiale in sede di ispezione post mortem al macello delle carcasse di selvaggina selvatica vi è la verifica che la morte non sia dovuta a motivi "diversi dalla caccia", dove il termine "caccia", *hunting* nel testo inglese, si riferisce all'uccisione dell'animale per volontà di ucciderlo, anche dopo averlo seguito o atteso. In tale ottica si ritiene che gli animali morti a seguito di investimento o per caduta in dirupi o comunque deceduti per cause diverse dall'abbattimento con mezzi leciti, non possano essere esitati al consumo umano da parte del veterinario ufficiale.

Per quanto sopra, non si ravvisa un presupposto correlato alla sicurezza alimentare che giustifichi, almeno per le popolazioni di cinghiali del territorio regionale, la necessità di far transitare le carcasse destinate all'autoconsumo per uno stabilimento riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004, indipendentemente dalla modalità di abbattimento prevista dalla disciplina nazionale e regionale che regolamenta la protezione della fauna omeoterma ed il prelievo venatorio.

Pertanto si esprime parere favorevole a che il cacciatore che ha abbattuto il cinghiale nell'ambito del "piano di gestione e controllo" possa gestire la carcassa come quella del cinghiale abbattuto in prelievo venatorio e possa pertanto utilizzarla per l'autoconsumo senza il transito attraverso lo stabilimento riconosciuto, purché:

- non vi siano in atto situazioni di emergenza epidemica relativamente a malattie infettive del cinghiale;
- tale possibilità sia, al momento, riservata ai cacciatori formati sugli aspetti igienico-sanitari ed epidemiologici;
- il capo abbattuto sia destinato al cacciatore/persona formata che ne ha effettuato l'abbattimento;
- le carni devono essere sottoposte all'esame per la ricerca della trichinella;
- siano rispettate le buone pratiche venatorie;
- siano rispettati gli obblighi in materia di identificazione e di tracciabilità delle carni;
- sia rispettata la normativa vigente in materia igienico sanitaria in particolare relativamente alla prevenzione delle zoonosi;
- sia rispettata la normativa vigente in materia smaltimento dei sottoprodotti.

Si condivide l'opportunità che i cacciatori ed il personale che partecipa all'abbattimento dei cinghiali frequentino corsi di formazione, organizzati anche in collaborazione con le AULSS, al

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

fine di migliorarne la competenza in materia di igiene delle carni e malattie degli animali, indipendentemente dal destino delle carcasse degli animali abbattuti.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Direttore dell'U.O. Veterinaria
e Sicurezza Alimentare
Dr Michele Brichese

Responsabile del procedimento: Alessandra L. Amorena - tel. 0412791337

copia cartacea composta di 3 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da BRICHESI MICHELE, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



DIREZIONE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Treviso, 12/08/2020

Prot. n° 127356

Pec: area.samitasociale@pec.regione.veneto.itPec: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Alla Direzione Prevenzione sicurezza
alimentare Veterinaria
c.a. Direttore U.O. Veterinaria e
sicurezza alimentare

alla Direzione Agroambiente,
Programmazione e Gestione Ittica e
Faunistico Venatoria
c.a. Direttore U.O. Caccia Pesca e
FEAMP

e p.c.

OGGETTO: destinazione all'autoconsumo delle carcasse dei cinghiali abbattuti.

A seguito del confronto con alcune associazioni di categoria del territorio e sentiti per le vie brevi gli uffici competenti in materia di gestione venatoria, si rappresenta quanto segue:

la gestione ed il controllo della popolazione di cinghiali viene condotta con modalità difformi nelle varie aree del territorio regionale; tale attività, infatti, in alcune aree della provincia di Verona e in provincia Belluno avviene in regime di prelievo venatorio mentre nel restante territorio regionale è condotta attraverso piani di eradicazione. Le differenti modalità di conduzione dell'attività sopra riportate sono alla base di percorsi diversi delle carcasse degli animali abbattuti ai fini del consumo delle carni;

qualora le carcasse di cinghiale provengano da animali abbattuti in ambito di prelievo venatorio, le carni possono essere destinate all'autoconsumo da parte del cacciatore, mentre se l'abbattimento avviene nell'ambito del piano di eradicazione vi è l'obbligo di far transitare le carcasse per uno stabilimento macello/CLS riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 e sottoporle ad ispezione *post mortem* da parte del veterinario ufficiale, come disposto dalla DGR 2305/2009.

Si deve pensare che ad oggi la popolazione di cinghiali del Veneto è considerevole unica e al suo interno avvengono continui interscambi e movimenti dentro e fuori dai confini amministrativi delle aree individuate come "cacciabili" dai provvedimenti di ambito venatorio, tanto che le indicazioni fornite in ambito sanitario rispetto alle misure da intraprendere in caso di emergenza epidemica si applicano allo stesso modo sull'intero territorio regionale.

Si chiede, pertanto se vi siano motivi sanitari che giustifichino, nella situazione dell'attuale gestione venatoria della specie, la diversa destinazione delle carcasse e se nulla osti a che il cacciatore che ha abbattuto il cinghiale nell'ambito del piano di eradicazione possa gestire la carcassa come quella del cinghiale abbattuto in prelievo venatorio e possa pertanto utilizzarla per l'autoconsumo senza il transito



attraverso lo stabilimento riconosciuto, fermo restando l'obbligo dell'analisi delle carni per la ricerca della trichinella.

Le associazioni di categoria e gli uffici competenti in materia di gestione faunistica si rendono disponibili a collaborare con le Aziende ULSS nell'organizzazione di corsi di formazione per i cacciatori e il personale che esegue gli abbattimenti nel piano di eradicazione, al fine di migliorarne la competenza, anche per gli aspetti igienici e sanitari, quale strumento insostituibile a garanzia della sicurezza alimentare.

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione
(Dott. Stefano De Rui)

Responsabile del Procedimento: - dr. Stefano De Rui -
tel.: 0422 323801 - e-mail: : stefano.derui@aulss2.veneto.it

Responsabile dell'Istruttoria: - Fabiola Stefani
tel.: 0422- 323801 – e-mail: fabiola.stefani@aulss2.veneto.it

Segreteria del Servizio: Tel. 0422 323753
E-mail segveterinariotv@aulss2.veneto.it